

ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI BENEVENTO PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE EDILI E AFFINI INDUSTRIA

L' anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di settembre presso la sede ANCE Benevento, Sezione Edile Confindustria Benevento, si sono incontrati:

- ANCE Benevento, Sezione Costruttori Edili della Provincia di Benevento, rappresentata dal Presidente Arch. Mario Ferraro, assistito dal Dott. Nicola Gargano.
- la delegazione F.E.N.E.A.L. - UIL rappresentata, da Antonio Cirillo,
- la delegazione F.I.L.C.A. - CISL rappresentata da Fulvio Pirchio
- la delegazione F.I.L.L.E.A. – CGIL rappresentata da Antonio Di Capua

VISTI

Il Contratto Collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, del 1° luglio 2014, del 18 luglio 2018 e del 3 marzo 2022;

PREMESSO

- che il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro rappresenta l'occasione per le parti firmatarie di individuare nuove opportunità e studiare strategie comuni utili al settore delle costruzioni in provincia di Benevento;
- l'edilizia si pone, davanti alle emerse emergenze strutturali del paese, quale settore strategico di rilancio dell'economia anche della provincia di Benevento;
- che in una fase di rilancio del settore, minacciata però da una situazione globale di grande incertezza per gli effetti della pandemia e dal conflitto in Ucraina, che sta incidendo in maniera importante sull'effettivo rilancio del paese e, nello specifico, del settore edile con aumenti di materiali e delle fonti energetiche, tutte le rappresentanze del nostro sistema hanno il dovere morale e sociale di affrontare i problemi con rigore e responsabilità;
- che una contrattazione di secondo livello possa assumere carattere fondamentale affinché si possano dare risposte concrete alle esigenze delle imprese e delle maestranze, anche con attività formative legate allo sviluppo di nuove metodologie produttive e progettuali, in modo da poter offrire a lavoratori ed imprese validi percorsi di qualificazione del capitale umano che rendano il tessuto produttivo più "attrezzato" alle nuove sfide del comparto,

RITENGONO

di eccezionale valenza, ed assolutamente indispensabile, rilanciare le politiche concertative per un continuo e costante esame dello stato del settore nella provincia di Benevento con particolare attenzione ad un corretto e costruttivo confronto con gli enti pubblici appaltanti, per mettere a frutto le ingenti risorse economiche, derivanti dai finanziamenti europei e delle misure nazionali, attraverso la capacità di individuare interventi strategici;

Importante sarà anche monitorare gli importanti investimenti infrastrutturali che interesseranno la



nostra provincia, nonché vigilare sulla concreta e corretta attuazione dei vari "Bonus" in edilizia, fondamentali per la messa in sicurezza sismica ed energetica degli edifici e per avviare una fase di rigenerazione urbana e di città sostenibili

AUSPICANO

- che le Amministrazioni pubbliche si confrontino su progetti e programmi al fine di favorire i livelli occupazionali e la crescita e la qualificazione dell'industria edile ed il rispetto delle norme contrattuali, delle disposizioni legislative di contrasto al lavoro nero ed irregolare e dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che vengano attivate forme efficaci di coordinamento tra Enti Locali, Ufficio del Governo, ASL e Direzione provinciale del Lavoro per realizzare un controllo penetrante, anche di carattere preventivo, su tutte le fasi di attuazione delle opere e dell'avanzamento del cantiere per scongiurare abusi ed inadempienze contrattuali;
- che vengano promossi incontri comuni con maggiori e più significativi Enti appaltanti al fine di condividere e sottoscrivere protocolli di intesa tali da garantire la trasparenza degli appalti, sin dalla scelta del metodo di gara e di aggiudicazione, la qualità e i tempi di realizzazione delle opere, la contrattazione degli organici e la predisposizione di piani di sicurezza e prevenzione.

LE PARTI SI IMPEGNANO INOLTRE:

- a promuovere ogni utile e congiunta iniziativa per il rilancio del settore,
- l'incremento dei livelli occupazionali e per favorire la ricerca di nuovi processi tecnologici atti alla sua modernizzazione;
- a sviluppare la funzione della Cassa Edile, meramente mutualistica e assistenziale, al fine di allargarne gli obiettivi anche ad un concreto osservatorio degli appalti nell'intera provincia e ad una assistenza più moderna in favore delle imprese e dei lavoratori;
- a far sì che il Centro per la formazione e la Sicurezza in edilizia della provincia di Benevento - C.F.S. -, svolga con efficacia la sua attività volta ad accrescere la qualificazione e la riqualificazione degli addetti in edilizia e sviluppi le iniziative più opportune affinché siano organizzati progetti al fine di svolgere con puntualità la funzione di consulenza, prevenzione e formazione per la sicurezza cantieri;
- a migliorare e implementare le funzioni del Sicuredil, tramite gli RLST, di diffusione di cultura della sicurezza sul territorio e sui cantieri, contribuendo a migliorare le condizioni di vita e di lavoro con azioni sinergiche di supporto.

Art. 1 Occupazione e investimenti

L'Associazione Costruttori Edili di concerto con le Organizzazioni sindacali (FENEAL - FILCA- FILLEA), di norma bimestralmente si riuniscono per monitorare e valutare lo stato e le prospettive della produzione e dell'occupazione e sulle iniziative consortili, e in particolare nel corso di tali incontri verranno esaminate le prevedibili implicazioni degli investimenti sull'occupazione, le condizioni di lavoro, la formazione, l'igiene, la sicurezza e la durata del lavoro stesso.

Il Fondo Incentivo Occupazione finanziato con un contributo a carico delle imprese pari allo 0,10%



richiede una gestione esclusivamente territoriale secondo quanto previsto dall'Accordo 10.09.2020 e nell'ambito del regolamento nazionale.

Le parti, inoltre, si riuniranno periodicamente, a chiusura del bilancio economico della Cassa Edile, al fine di verificare l'andamento del fondo e laddove lo stesso dovesse risultare sottoutilizzato stabiliranno le iniziative opportune per favorire l'ingresso dei giovani nel settore edile, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento nazionale.

Le parti si rendono disponibili a revisionare la regolamentazione che è alla base dell'erogazione delle prestazioni extracontrattuali ai Lavoratori nelle opportune sedi della Cassa Edile.

Si introducono 8 ore aggiuntive per gli operai al primo ingresso nel settore, alle 16 già previste contrattualmente, di formazione sulla sicurezza svolta esclusivamente presso i nostri enti, al fine di valorizzare il nostro sistema bilaterale nell'esercizio di una delle sue funzioni più importanti, la sicurezza dei nostri lavoratori.

Art. 2 - Categorie e Qualifiche

L'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche verranno effettuate in aderenza ai criteri fissati dall'art.77 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 3 marzo 2022, fatto salvo quanto previsto dall'allegato 4 dello stesso Ccnl.

Art. 3 - Orario di Lavoro

L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali distribuito su 5 giorni ad esclusione del sabato. Per tutto quanto attiene una diversa disciplina, si rimanda alle disposizioni previste dal C.C.N.L. 3 marzo 2022. In riferimento all'istituto dello smart working per gli impiegati delle imprese edili si rinvia alla normativa vigente ed alla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 4 – Subappalto

Le Parti si impegnano all'integrale applicazione dell'art. 14 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dell'articolo 49 del Decreto-legge 77 del 2021 (così come modificato dalla Legge di conversione 108/2021), dell'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e di successivi verbali di Accordo e delle norme di legge vigenti che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche. L'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Benevento e le Organizzazioni sindacali di categoria convengono sulla necessità di operare comunemente al fine di evitare eventuali fenomeni negativi che potessero verificarsi nell'affidamento ed esecuzione di lavori in appalto e subappalto.

Pertanto l'Impresa appaltante o subappaltante è tenuta a comunicare ai sensi dall'art. 14 del vigente C.C.N.L. alla rappresentanza sindacale unitaria - R.S.U. costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni, nonché al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, di cui all'art. 87 del C.C.N.L., la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere da eseguire, nonché a trasmettere alla R.S.U. la dichiarazione dell'impresa medesima, di adesione al Contratto Nazionale e Provinciale di Lavoro.

Tale comunicazione deve essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto. Le Imprese appaltatrici o subappaltatrici sono tenute al rispetto del C.C.N.L. e del Contratto Integrativo Provinciale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti nazionali e territoriali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto



ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Impresa appaltatrice deve assicurare anche ai lavoratori dell'impresa subappaltatrice la fruizione delle strutture ambientali (locali, spogliatoi mensa, ecc.) al servizio dei propri dipendenti. Nell'ambito dei diritti stabiliti dal vigente C.C.N.L., i lavoratori delle Imprese appaltatrici o subappaltatrici potranno partecipare alle assemblee di cantiere indette dalla R.S.U

Art. 5 – Lavori a cottimo

Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del vigente C.C.N.L. e la sua piena applicabilità, il datore di lavoro si impegna a comunicare preventivamente alla R.S.U., ed in mancanza, alle Organizzazioni di categoria territoriali, i lavori da affidare a cottimo.

Ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste dall'art. 13 del C.c.n.l., le parti a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare il problema a livello provinciale.

Art. 6 - Centro di Formazione e Sicurezza di Benevento - Prevenzione Infortuni

Le attività di prevenzione infortuni, sicurezza sui luoghi di lavoro e formazione professionale sono attribuite al Centro di Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Benevento - C.F.S. - ai sensi degli artt. 91 e 109 del C.C.N.L. vigenti, ivi compresa quella specificamente indicata dall'art.51 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Detta attività sarà finanziata con un contributo a carico delle imprese nella misura dello 0,15% da calcolarsi su paga base, Indennità di settore e Indennità di contingenza, fatto salvo quanto previsto dal Verbale di rinnovo del CCNL del 3.03.2022 che prevede l'applicazione della nuova aliquota dal 1° ottobre 2022.

Per quanto riguarda l'attività dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza, il finanziamento è a carico della Cassa Edile.

Art. 7 - Centro di Formazione e Sicurezza di Benevento - Formazione Professionale

Con riferimento all'art. 91 del C.C.N.L. vigente il contributo a carico delle Imprese per il funzionamento del C.F.S., in ordine alla formazione, è fissato nella misura dello 0,85 % da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza, fatto salvo quanto previsto dal Verbale di rinnovo del CCNL del 3.03.2022, che prevede l'applicazione della nuova aliquota dal 1° ottobre 2022.

Si conviene che l'attestato di idoneità rilasciato dal C.F.S. sarà riconosciuto rilevante ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei cantieri, nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento.

Le parti concordano che per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del settore, la formazione professionale dovrà essere finalizzata all'ingresso nell'edilizia dei giovani disoccupati, predisponendo anche piani di formazione per i nuovi assunti.

A tal fine, le parti concordano di sperimentare Patti Formativi finalizzati all'inserimento di nuovi occupati nel settore. Le imprese edili che assumeranno personale che ha partecipato a corsi di formazione professionali attestati e certificati dal C.F.S. di Benevento, avranno diritto, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di assunzione, e in costanza di rapporto di lavoro, alla riduzione del contributo previsto per il C.F.S. dello 0,15% esclusivamente per la posizione dei nuovi assunti.

Le parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative necessarie al fine di determinare la istituzione di corsi pomeridiani di riqualificazione anche in zone della provincia, da individuare in considerazione del potenziale bacino di utenza.

Art. 8 – Elemento variabile della retribuzione

L'elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dalla lettera f) dell'art. 38 dell'Accordo di Rinnovo del CCNL 1° luglio 2014, nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014, è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Fermi gli indicatori previsti dal C.C.N.L., è individuato in sede provinciale, quale quarto indicatore, il numero delle pratiche GNF (Gratifiche natalizie e ferie) liquidate.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:

1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile	25%
3. Ore denunciate in Cassa Edile (al netto delle ore di cassa integrazione guadagni)	25%
4. Numero delle pratiche GNF (Gratifiche natalizie e ferie) liquidate	25%

Gli indicatori saranno valutati dalle parti firmatarie entro il 31 marzo di ogni anno di corresponsione dell'E.V.R. Gli esiti della valutazione determineranno l'erogazione dell'E.V.R. per il medesimo anno. Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio.

Ai fini della determinazione dell'E.V.R. eventualmente erogabile a livello provinciale, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'E.V.R. (4%); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.

Determinata la percentuale a livello provinciale, a livello aziendale ciascuna impresa procederà alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'E.V.R. dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provincia.

Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo e a livello provinciale fosse individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella misura piena del 4%, l'impresa nelle condizioni sindacate erogherà il 50% della somma eccedente la predetta

misura del 30%, attivando la seguente procedura:

- inviare un'autodichiarazione all'Associazione datoriale di riferimento, alla Cassa Edile, e alle RSU/RSA ove costituite, attestante il non raggiungimento di un parametro;
- l'Associazione datoriale di riferimento informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, attivando altresì, in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi l'E.V.R. non sarà erogato.

Resta fermo quanto previsto in proposito dall'Art. 38 del vigente Accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.

L'E.V.R. determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 mentre, per gli impiegati, l'erogazione dell'E.V.R. avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di dodici mesi.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto all'uopo disciplinato dall'Art. 38 del vigente Accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL per tutti i dipendenti delle imprese edili e affini.

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'E.V.R., come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di sgravi contributivi e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

Art. 9 -Accantonamento per ferie, festività e gratifica natalizia

Gli importi delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli operai ai sensi dell'art. 18 del vigente CCNL per ferie, festività e gratifica natalizia, assolti con la corresponsione percentuale complessiva del 18,50 %, devono essere accantonati dalle imprese presso la Cassa Edile della Provincia di Benevento, con versamenti mensili secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa.

Art. 10 – Ferie

Ai fini e per gli effetti dell'art. 15 del vigente C.C.N.L. il godimento delle quattro settimane viene così stabilito: due settimane consecutive nel mese di agosto, una settimana su richiesta dei singoli lavoratori negli altri mesi dell'anno, escluso agosto, ed una settimana da concordare tra l'impresa e la R.S.U. ed in assenza di essa con i lavoratori.

Per i lavoratori migranti si prevede la possibilità, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda, di concordare modalità alternative di utilizzo delle ferie, in modo da facilitare il rientro alle proprie residenze.

Art. 11 – Trattamento di integrazione salariale

Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

Art. 12 - Indennità per lavori speciali disagiati

Ferme restanti le percentuali stabilite dall'art. 20 del C.C.N.L. 19.04.2010 relative a:

- 1) lavori vari - Gruppo A
- 2) lavori in cassoni ad aria compressa- Gruppo C
- 3) lavori marittimi- Gruppo D.

Si conviene quanto segue:

a) agli operai addetti ai lavori in galleria Gruppo B - spettano le seguenti indennità da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art.24:

a. 46% di maggiorazione per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e/o di disagio;

b. 26% di maggiorazione per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al personale addetto al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione;

c. 18% di maggiorazione per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;

d. 10% di maggiorazione al personale addetto ai piazzali laddove dovessero manifestarsi indifferibili esigenze produttive per l'effettivo e costante supporto alle lavorazioni che si svolgono in galleria.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco è prevista una ulteriore indennità pari al 20%.

Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall'art. 20 del C.C.N.L. vigente.

Art. 13 – Indennità per lavori in alta montagna

In riferimento all'art. 23 del CCNL 18.6.2008, si concorda che per i lavori eseguiti ad un altitudine di 1.000 metri s.l.m. spetta una indennità pari al 18% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 sub.

a) dell'art. 24 CCNL. L'indennità suddetta non va corrisposta ai lavoratori che risiedono nello stesso Comune dove si eseguono i lavori.

Art. 14 - Mensa e indennità sostitutiva di mensa

L'impresa, in relazione alla ubicazione e durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, e su richiesta di almeno 20 dipendenti, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, oppure facendo ricorso a servizi esterni.

Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.

Il servizio suddetto è comunque subordinato alla richiesta scritta.

Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro, con un massimale a carico del lavoratore di € 1,25 per ciascun pasto consumato.

Ove la regolamentazione più sopra stabilita non abbia la possibilità di trovare puntuale e integrale applicazione, sarà corrisposta una indennità sostitutiva giornaliera di €. €5,00 pari a 0,625 centesimi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata (nei limiti delle 8 ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia). Per gli Impiegati l'indennità sostitutiva, dal 1 settembre 2022, è stabilita e confermata in € 108 mensili.

Art. 15 – Indennità di trasporto

Con l'intento di esercitare un'azione verso l'uso dei servizi di trasporto pubblico da parte dei lavoratori edili, e considerando la notevole pendolarità alla quale sono sottoposti, a decorrere dal 1° settembre 2022, è dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

La misura della predetta indennità è fissata, per gli operai € 3,50 centesimi pari a 0,43 centesimi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata (nei limiti delle 8 ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia).

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Tale indennità sarà corrisposta agli impiegati nella misura di € 75,68 mensili.

Art. 16 – Trasferta

Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del CCNL, è considerato in trasferta il lavoratore che presta la propria in un cantiere posto a una distanza superiore ai 30 (trenta) chilometri dai confini territoriali del Comune dove insiste il cantiere in cui il lavoratore è stato assunto.

Art. 17 – Cassa Edile

In riferimento all'art. 36 del vigente C.C.N.L., il contributo a favore della Edile viene stabilito nella misura complessiva del 2,25% - di cui 5/6 a carico del datore di lavoro, pari al 1,88 % e 1/6 pari allo 0,37 % a carico dei lavoratori.

Art. 18 - Lavoratori Stranieri

Per favorire l'integrazione dei lavoratori stranieri occupati nel contesto sociale e produttivo del settore le Parti convengono di assegnare al CFS di Benevento il compito di predisporre programmi formativi di alfabetizzazione di base concernenti la lingua italiana, i diritti civili e contrattuali e il linguaggio della sicurezza sul lavoro.

Art. 19 – Norme Premiali

In favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Benevento, titolari dei requisiti di seguito riportati, verrà riconosciuta, a carico della Cassa Edile, una premialità pari al 0,15%.

L'agevolazione, nella misura spettante, sarà calcolata sull'imponibile di riferimento della contribuzione dovuta alla Cassa Edile di Benevento.



I requisiti per accedere alla premialità dovranno essere integralmente e contemporaneamente posseduti dalle imprese richiedenti.

Requisiti per accedere alla premialità:

1. l'impresa deve aver denunciato alla Cassa Edile di Benevento la manodopera per almeno 160 ore lavorate/mese;
2. l'impresa deve essere in regola con i versamenti degli accantonamenti e degli obblighi contributivi contrattuali alla Cassa Edile di Benevento;
3. l'impresa deve avere in forza e denunciare alla Cassa Edile di Benevento manodopera per almeno il 90% residente in provincia di Benevento;
4. l'impresa deve risultare iscritta alla Cassa Edile di Benevento, senza soluzione di continuità, da non meno di due anni alla data della sottoscrizione del presente contratto integrativo.

La premialità richiesta dall'azienda sarà erogata mediante conguaglio e/o bonifico, disposto dalla Cassa Edile di Benevento due volte l'anno entro il mese di maggio (semestre ottobre – marzo) ed entro il mese di novembre (semestre aprile – settembre) di ciascun anno.

L'attuazione di tali norme è demandata alla Cassa Edile di Benevento;

Art. 20 - Previdenza Integrativa

Le parti preso atto degli accordi nazionali vigenti in materia, regolanti la costituzione e la regolamentazione del Fondo di pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini- denominato PREVEDI -, determinano di attenersi alle procedure previste dai citati accordi e di impegnare la Cassa Edile della provincia di Benevento a mettere in essere tutte le iniziative necessarie per la promozione e l'adesione dei lavoratori al citato Fondo Prevedi

Art.21 – Quote territoriali di adesione contrattuale

Le parti fissano un contributo complessivo del 2% per quote di servizio sindacale da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 18 giugno 2008, da ripartirsi per l'1,00% a carico delle imprese e dell'1,00% a carico dei lavoratori.

Per la quota nazionale di servizio sindacale è dovuta una contribuzione a carico dell'impresa e dei lavoratori, in misura paritetica dello 0,22% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art 24 del CCNL 18 giugno 2008.

Gli importi delle quote a carico dei lavoratori saranno trattenuti dalle imprese che provvederà a versarli unitamente agli importi a suo carico alla Cassa Edile di Benevento.

I versamenti da effettuare alla Cassa Edile di Benevento dovranno essere effettuati entro e non oltre il mese successivo alla scadenza del periodo di paga al quale il versamento stesso si riferisce (oramai indispensabile per la certificazione di regolarità contributiva DURC).

Art. 22 – Anzianità professionale edile

L'Associazione Costruttori Edili e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori della provincia di Benevento Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil preso atto dell'andamento del Fondo per la gestione dell'Anzianità Professionale Edile e della sua evoluzione, convengono che, il contributo a carico delle imprese, previsto per l'Anzianità Professionale Edile, viene stabilito nella misura del 2,53%, fatto salvo quanto previsto dall' allegato 7 al Verbale di rinnovo del CCNL del 3.03.2022 che prevede

l'applicazione della nuova aliquota regionale per la Campania, a decorrere dal 1 ottobre 2022.

Art. 23 - Fondo Nazionale Prepensionamento

Il contributo per lavori usuranti e pesanti, previsto dal paragrafo 6 dell'art. 108 del C.C.N.L. 18 luglio 2018, fissato nella misura dello 0,10% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art.24 del CCNL del 18 luglio 2018, dal 1 ottobre 2018 è stato sostituito dal fondo nazionale di prepensionamento istituito presso la CNCE e alimentato con un contributo a carico delle aziende del 0,20% da calcolarsi sui medesimi elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 18 luglio 2018. Per le prestazioni di cui al presente fondo si farà riferimento al regolamento nazionale presso la CNCE.

Art. 24 - Norma di garanzia

In relazione alla determinazione dei contributi versati alla Cassa Edile, come , appresso specificati, le parti convengono di operare una verifica, per tutto l'arco di vigenza del Contratto Integrativo, entro il 30 Aprile di ogni anno per esaminare l'andamento economico finanziario dei due Enti paritetici, al fine di operare le conseguenti variazioni dell'entità di detti contributi, sia nell'ipotesi in cui dovessero risultare sovra dimensionati rispetto al normale andamento gestionale degli enti medesimi, sia nell'ipotesi che dovessero risultare insufficienti a coprire dette esigenze.

Art. 25 – Norma di rinvio


Per quanto non contemplato nel presente Contratto si fa espresso rinvio e riferimento al vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese edili e suoi allegati, che ne forma parte integrante

Art. 26 – Decorrenza e durata

Il Presente Contratto Integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini industria è valido per tutto il territorio della provincia di Benevento a decorrere dal 1 settembre 2022 ed avrà efficacia sino al sino al 1 settembre 2024, fatto salvo quanto stabilito dagli accordi della contrattazione Nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE Benevento:  

FILCA CISL: 

FENEAL UIL: 

FILLEA CGIL 



ALLEGATO 1

TABELLA CONTRIBUTI CASSA EDILE

CONTRIBUTI	QUOTA IMPRESA	QUOTA LAVORATORE	TOTALE
CONTRIBUTO CASSA EDILE	1,88%	0,37%	2,25%
APE ORDINARIA	2,53%		2,53%
CONTRIBUTO CFS	1,00%		1,00%
RLST	0,70%		0,70%
FONDO SANITARIO	0,60%		0,60%
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE	0,10%		0,10%
FONDO PREPENSIONAMENTO	0,20%		0,20%
QUOTE ADESIONE PROVINCIALE.	1,00%	1,00%	2,00%
QUOTE ADESIONE NAZ.	0,22%	0,22%	0,44%
TOTALE	8,23%	1,59%	9,82%



ALLEGATO 2

LETTERA E.V.R. AZIENDALE

Carta intestata dell'impresa

Luogo e data

Raccomanda RR- PEC

Spett.le Cassa Edile della provincia di Benevento
Via M. Pacifico snc
82100 Benevento

Spett.le ANCE Benevento
Piazza V. Colonna 8, 82100 - Benevento

e p.c. Spett.le RSA o RSU
c/o Sede impresa {1}

Oggetto: articolo 38 del CCNL 19 aprile 2010, rinnovato il 3 marzo 2022, per i dipendenti delle imprese edili ed affini ed articolo del CIPL di Benevento del2022 - Autodichiarazione per l'annodei parametri aziendali.

Il sottoscritto nato a il nella qualità di legale rappresentante dell'impresa con sede in alla via, dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di aver proceduto - ai sensi dell'articolo 8 del vigente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro in edilizia - al confronto dei parametri aziendali dell'ultimo triennio nel quale gli stessi sono noti con i medesimi parametri del precedente triennio aziendale;

b) che il risultato di tale confronto sono i seguenti:

solo uno dei due parametri aziendali è positivo

nessuno dei due parametri aziendali è positivo

c) che i parametri aziendali utilizzati per il confronto di cui al precedente punto a) sono i seguenti:


1. Volume d'affari IVA indicato nelle dichiarazioni annuali IVA relative ai seguenti anni:

- Anno (ultimo anno - il più recente disponibile):€

- Anno (penultimo anno): €

- Anno (terzultimo anno):€

- Anno (quartultimo anno):€



12

2. Ore denunciate in Cassa Edile (2) nei seguenti anni:

- Anno(ultimo anno - il più recente disponibile): n.
- Anno..... (penultimo anno): n.
- Anno (terzultimo anno): n.
- Anno (quartultimo anno): n.

Conseguentemente, in osservanza a quanto previsto all'articolo 8 del vigente CIPL di Benevento per l'anno l'impresa

erogherà l'E.V.R. in misura ridotta e precisamente nella misura pari al.....% di quello erogabile a livello provinciale;

non erogherà l'E.V.R.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni richiamate in oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali previsto all'articolo 8 del vigente CIPL di Benevento.

In caso di attivazione del suddetto confronto con le Organizzazioni Sindacali, il sottoscritto si obbliga a presentare copie delle dichiarazioni annuali Iva, siglate in ogni loro parte, relative alle annualità riportate al precedente punto c).

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante

Note:

(1) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU

(2) Per le Imprese con solo impiegati il parametro è sostituito dalle ore lavorate registrate nel Libro Unico del Lavoro

